

**REGIONE SICILIANA****DIPARTIMENTO REGIONALE DEI BENI
CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA
SERVIZIO TUTELA ED ACQUISIZIONI**

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana.

VISTO il D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

VISTO il D.P.R. 30 agosto 1975 n. 637 recante norme di attuazione dello statuto della Regione Siciliana in materia di tutela del paesaggio, delle antichità e belle arti.

VISTO l'art.15 lett.a) della L.r. n. 78 del 12 giugno 1976.

VISTO la L.R. 1 agosto 1977, n. 80.

VISTA la L.R. 7 novembre 1980, n. 116.

VISTO l'art. 7 della L.r. 15 maggio 2000, n. 10.

VISTO il D.lgs. n. 42 del 22.1.2004 (nuovo Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio).

VISTA la L.r. n. 19 del 16 dicembre 2008, pubblicata nella G.U.R.S. n. 59 del 24 dicembre 2008, sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione.

VISTO il Decreto Presidenziale del 5 dicembre 2009, n. 12, pubblicato nella G.U.R.S. n. 59 del 21.12.2009, recante il regolamento per l'attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19.

VISTO il Piano Paesaggistico degli Ambiti 14 e 17 ricadenti nella provincia di Siracusa, approvato con D.A. n. 5040 del 20.10.2017 e pubblicato nella G.U.R.S. n.12 del 16.03.2018.

VISTO il ricorso gerarchico prodotto, con atto qui pervenuto il 22.11.2022, dalle signore xx xxx xxxxx x xx xxxxx xxxxx, domiciliate ai fini del presente procedimento presso lo studio tecnico dell'ingegnere xxxxxx xxxxxx, con sede ad Avola in viale Marco Polo n.8, avverso il provvedimento n.84967 del 31.10.2022 del portale Paeaggistica Sicilia, con il quale la Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Siracusa ha espresso parere contrario sul progetto di variante di demolizione e ricostruzione di un fabbricato sito nel comune di Avola, in via x. xxxxx (ex contrada xxxxx; foglio n. xx, p.la xxx sub x), in zona sottoposta a vincolo di tutela paesaggistica.

ACCERTATO che il ricorso in argomento è ricevibile, perchè è stato presentato entro il termine di cui all'art. 2 del D.P.R. n. 1199/1971.

VISTE le controdeduzioni della Soprintendenza di Siracusa contenute nella nota n.1916 del 17.2.2023.

VISTA la istanza datata 24 gennaio 2024, con la quale l'ingegnere xxxxxx xxxxxx, in nome e per conto delle suddette ricorrenti, manifesta l'attuale interesse alla decisione del ricorso in argomento.

CONSIDERATO, sulla scorta di un indirizzo giurisprudenziale fatto proprio dal Consiglio di Stato (Ad. Plen. 27.11.1989, n. 16; C.G.A. 8 marzo 2005, n.101; Consiglio di Stato – sezione II – 29 gennaio 2021, n. 902), di potere decidere il ricorso gerarchico de quo anche dopo la decorrenza del termine di cui all'art. 6 del D.P.R. n.1199/1971, al fine di rimuovere la perdurante indeterminatezza nella decisione del contenzioso.

ESAMINATI i motivi del ricorso che possono così riassumersi:

le ricorrenti contestano il diniego espresso dalla Soprintendenza di Siracusa, perchè i progettati interventi di variante rientrerebbero tra quelli qualificati come ristrutturazione edilizia, anzichè nuova costruzione come sostenuto da quell'ufficio, e come tali assentibili.

**REGIONE SICILIANA**

CONSIDERATO che la Soprintendenza di Siracusa aveva rilasciato nel 2022 una autorizzazione paesaggistica per la demolizione e ricostruzione del fabbricato di proprietà delle ricorrenti, e che successivamente le stesse presentavano a quell'ufficio un progetto di variante volto "a recuperare l'area e il volume precedentemente eliminato, e recuperarlo in toto" come si legge nella relativa relazione tecnica di variante. Questa volta però la Soprintendenza ha dato parere contrario perchè la "demolizione e ricostruzione con parziale spostamento dell'area di sedime e modifica della sagoma" avrebbe configurato una nuova costruzione non assentibile ai sensi di legge.

RILEVATO, come correttamente evidenziato dalla Soprintendenza in sede di controdeduzioni, e comunque rilevabile dalla lettura degli atti della pratica che nella licenza edilizia del Comune di Avola n.82 del 14 aprile 1970 si legge che "la superficie utile è pari a 57,40 mq" e la cubatura utile è pari a 172,20 mc". Invece nella suddetta relazione tecnica si legge che "In questo modo la superficie e il volume della variante ritorna ad essere quella originale del nulla osta del 1970 ovvero 107 mq per un volume complessivo di 342.40 mc, di cui 99 mc occupati dalla veranda."

A questo punto è evidente la grossa discordanza dei suddetti dati tecnici, valori questi più che raddoppiati rispetto a quelli originari, ragione per cui non è veritiero quanto dichiarato dal tecnico di parte nella suddetta relazione tecnica di variante. Per questo motivo il progetto di variante, giustamente bocciato dalla Soprintendenza, si tradurrebbe in una nuova costruzione, ricadente tra l'altro a meno di 150 metri dal mare e come tale in contrasto con l'art.15 lett.a) della L.r. n.78/1976, che non consente la edificazione di nuove costruzioni all'interno della fascia di rispetto dei 150 metri dalla battigia, dove vige un divieto edificatorio assoluto, ad eccezione delle opere di diretta fruizione del mare legate ad attività di balneazione, pesca e navigazione, nel cui novero non possono rientrare i progettati interventi di variante.

Ma il progetto di variante si pone anche in contrasto con le previsioni del citato Piano Paesaggistico (art.33 - punto 13 P), che consente interventi di ristrutturazione edilizia nel rispetto della sagoma e del volume esistente, caratteristiche che non si riscontrano nel progetto di variante in questione.

In buona sostanza, se gli interventi in variante fossero realizzati si arriverebbe ad un organismo edilizio ben diverso da quello originario risalente al 1970, con dimensioni più che raddoppiate, il che non può fare qualificare i progettati lavori di variante come lavori di ristrutturazione edilizia anche nella nuova recente accezione, che ammette limitati incrementi di superficie e di volume (cfr. Cass. Penale 18 settembre 2019, n. 38611; C.G.A. 2 gennaio 2023, n.9).

Infatti, la ristrutturazione edilizia non può spingersi fino alla realizzazione di un manufatto ben diverso dal preesistente, perchè si tratterebbe di una "sostituzione edilizia", che sfocia in una nuova costruzione.

RITENUTO per le suesposte ragioni di dovere respingere il ricorso gerarchico prodotto dalle signore xx xxx xxxxx x xx xxxxx xxxxx, confermando il provvedimento n. 84967 del 31.10.2022 del portale Paesaggistica Sicilia della Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Siracusa.

DECRETA

Art. 1) Per le motivazioni di cui in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente, è respinto il ricorso gerarchico prodotto con atto qui pervenuto il 22.11.2022 dalle signore xx xxx xxxxx x xx xxxxx xxxxx, domiciliate ai fini del presente procedimento presso lo studio tecnico dell'ingegnere xxxxxx xxxxxx, con sede ad Avola in viale xxxxx xxxx n. x, avverso il provvedimento n. 84967 del 31.10.2022 del portale Paesaggistica Sicilia della Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Siracusa



REGIONE SICILIANA

Art. 2) In conseguenza del superiore rigetto, è confermato il provvedimento n.84967 del 31.10.2022 della Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Siracusa.

Art. 3) La presente decisione sarà comunicata alle ricorrenti ed alla Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Siracusa a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o con Posta Elettronica Certificata (P.E.C.).

Art. 4) Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi al T.A.R. entro 60 giorni dalla di ricezione del provvedimento medesimo, ovvero ricorso straordinario innanzi al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni decorrenti dalla data di avvenuta conoscenza del presente decreto.

Art. 5) Il presente provvedimento sarà pubblicato ai sensi dell'art.68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21.

Palermo, 07 marzo 2024

IL DIRIGENTE GENERALE
F.to Mario La Rocca